



Decreto Dirigenziale n. 243 del 22/10/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI ALBANELLA (SA) - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL DECRETO N.150 DEL 14.05.2012 DI CONCESSIONE PER USO AGRICOLO DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 210,00 UBICATO IN LOCALITA' MATINELLA INDIVIDUATO IN CATASTO AL FG. 8, PART. N.530 (PARTE)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO**PREMESSO CHE:**

- lo scrivente, in esecuzione della D.G.R. n. 70 del 07/03/2013, notificata in data 12/03/2013, ha assunto le funzioni ad interim di Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
- con decreto dirigenziale n.150 del 14.05.2012 questo Settore ha rilasciato alla ditta Iannoto Pasquale, nato ad Albanella il 17.10.1947, residente in Salerno alla via G. Vicinanza n. 11, la concessione per uso agricolo del terreno demaniale di mq. 210,00 ubicato in Località Matinella del Comune di Albanella (SA) ed individuato in catasto al Foglio n.8, particella n.530 (parte), costituito dall'area di sedime di un tratto di canaletta dismessa, condizionando il decreto di concessione medesimo alla *tassativa osservanza* delle clausole e condizioni ivi elencate;
- la durata della concessione veniva fissata in anni 6, con decorrenza dal 01.01.2012 e scadenza al 31.12.2017, con obbligo per il concessionario, al termine, del ripristino dello stato primitivo a sue complete spese, a meno di rinnovo della concessione, da richiedere con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza (art. 2 del D.D. 150/2012);
- con istanza acquisita al prot. n. 828796 del 12.11.2012, la ditta Iannoto Pasquale ha chiesto a questo Settore l'acquisto del terreno demaniale già oggetto della citata concessione per uso agricolo rilasciata con D.D. 150 del 14.05.2012;
- il sig. Iannoto Pasquale ha motivato la suddetta richiesta riferendo che su tale terreno demaniale *ricade uno spigolo del fabbricato in corso di costruzione di mia proprietà, visto l'errore commesso in fase di ubicazione del fabbricato, come si evince nell'elaborato grafico allegato*, nonché per la volontà di realizzare un parcheggio privato nella restante area demaniale;
- a seguito dell'acquisizione della predetta istanza lo scrivente Settore, con nota A/R n. 631434 12.09.2013, indirizzata al sig. Iannoto Pasquale, all'Agenzia del Demanio di Napoli ed al Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, ha comunicato, ai sensi dell'art.2, co.1 secondo periodo della L.n.241/1990 e s.m.i., che la domanda di sdemanializzazione presentata era irricevibile ed improcedibile, in quanto la competenza sui procedimenti di sdemanializzazione di beni appartenenti al ramo idrico e bonifica è in capo all'Agenzia del Demanio, alla quale compete, verificata in via preliminare l'ammissibilità della domanda, istruire i procedimenti ed adottare i provvedimenti conclusivi, previa acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti;
- con la medesima nota n. 631434 12.09.2013 questo Settore, per gli aspetti di competenza in riferimento al D.D. 150/2012, ha rappresentato alla ditta che dagli atti prodotti risultava che la costruzione realizzata è in violazione al citato Decreto di concessione, reso per esclusivo uso agricolo, con divieto di destinazione diversa da quella stabilita (art. 1 lett. a), con divieto di modificazioni alla quota topografica del terreno e realizzazioni di strutture fisse sul terreno (art. 1 lett. b), con divieto di uso diverso (art. 5), e con obbligo della perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 (art. 10). In ordine a tale ultimo aspetto, in particolare, la costruzione realizzata, per lo spigolo ricadente su area demaniale, è in violazione dell'art. 132 del R.D. 8.5.1904 n. 368, secondo cui *nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti*; per un'altra porzione essa è altresì in violazione dell'art. 133 co. 1 lett. a) del R.D. 8.5.1904 n. 368, secondo cui sono atti vietati in modo assoluto *le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore ...di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua*;
- pertanto, con la citata nota n. 631434 12.09.2013 questo Settore ha anche comunicato l'avvio del procedimento di revoca della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 150/2012, come previsto dall'art. 14 decreto medesimo in caso di mancato rispetto delle disposizioni

sopramenzionate, precisando che la comunicazione effettuata costituiva l'atto di diffida previsto dallo stesso articolo 14;

- con la richiamata nota n. 631434 12.09.2013 questo Settore ha, infine, comunicato al sig. Iannoto Pasquale, all'Agenzia del Demanio di Napoli ed al Consorzio di Bonifica Sinistra Sele che avrebbe espletato un sopralluogo sull'area demaniale oggetto di concessione in data 23.09.2013, alle ore 10:30, al quale la Ditta e gli Enti in indirizzo erano invitati a partecipare;
- al detto sopralluogo espletato da funzionari di questo Settore in data 23.09.2013 ha partecipato anche il sig. Iannoto Pasquale;
- dalla relazione di sopralluogo, assunta al prot. n. 660842 del 25.09.2013, risulta quanto segue: *il terreno demaniale in questione (parte della part. n. 530) risulta intercluso e confinante ad ovest con le particelle nn. 1128 e 534, ad est con le particelle nn. 1130 e 28, tutte di proprietà del sig. Iannoto Pasquale. Allo stato esso si presenta, lungo il tratto antistante il fabbricato, lato est, e fino al confine con le particelle nn. 1429 e 1131 (particelle riportate sul grafico a firma dell'arch. Lamberti) o particella n. 1367 (come riportata sull'estratto di mappa rilasciato in data 22.03.2012), incolto e privo di funzionalità idraulica in quanto le esistenti canalette irrigue sono state rimosse su autorizzazione del Consorzio di Bonifica, di cui alla Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 96 del 29.02.2012, perché in disuso. A nord del fabbricato, invece, sono tuttora esistenti le dette canalette che si presentano, però, colme di terreno e ricoperte di folta vegetazione e, quindi, non più in uso. A valle del fabbricato, lato sud, (part. 1367 o 1429 etc.) non vi è più alcuna traccia delle canalette ed il terreno demaniale risulta accorpato alle varie proprietà private. Da una sommaria verifica dell'ubicazione del fabbricato realizzato, completo nella struttura in c.a., rispetto al confine del predio demaniale, per quanto è stato possibile (il terreno demaniale è accorpato ai terreni privati), si è riscontrato che quanto rappresentato sui sopraccitati grafici corrisponde all'attuale stato dei luoghi. In particolare lo spigolo del fabbricato a nord-est risulta realizzato sul terreno demaniale mentre il restante lato est risulta a distanze variabili da m. 1,70 a m. 6,50 circa dal confine del bene demaniale in violazione alle Norme di Polizia Idraulica di cui al R.D. n°368 dello 08.05.1904 art. 132 e s.egg. e s.m.e i., confermando, pertanto, quanto già relazionato e comunicato con nota prot. n. 631434 del 12.09.2013....*
- questo Settore con nota prot.n.0668991 del 30.09.2013 ha trasmesso agli Enti e Autorità a vario titolo competenti (Comune di Albanella, Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, Agenzia del Demanio di Napoli e Procura della Repubblica di Salerno), nonché al sig. Iannoto Pasquale, dettagliata relazione sulle risultanze del sopralluogo effettuato in data 23.09.2013 e sulle violazioni accertate, per le determinazioni di rispettiva competenza, con invito al Consorzio di Bonifica, Ente gestore delle canalette irrigue anche se in disuso o rimosse, e al Comune di Albanella, Ente deputato alla vigilanza urbanistico-edilizia, di voler esperire mirati accertamenti al fine di individuare eventuali ulteriori abusi in danno del demanio idrico perpetrati lungo lo sviluppo delle canalette irrigue, nonché i materiali esecutori. Con la medesima nota quest'Ufficio ha richiesto al Comune di adottare, agli esiti degli accertamenti, i provvedimenti di cui agli artt. 27 e 35 del D.P.R. n. 380/2001, rimessi ex lege alla riservata competenza comunale;

DATO ATTO CHE:

- la nota dello Scrivente prot.n.0631434 del 12.09.2013, recante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione rilasciata con D.D. n.150/2012, e costituente anche l'atto di diffida previsto dall'art. 14 della concessione, è stata notificata a mezzo raccomandata a.r. 14682681997-8 ed è pervenuta alla ditta Iannoto Pasquale in data 19.09.2013, come da avviso di ricevimento della raccomandata agli atti;
- al riguardo, a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione e/o riscontro da parte della ditta;

RITENUTO CHE:

- l'inosservanza da parte della ditta agli obblighi stabiliti dagli art. 1 lett. a)-b), art. 5, art. 10, del decreto dirigenziale n.150 del 14.05.2012, come esposto nella richiamata nota n. 631434/2013 ed accertato con relazione di sopralluogo prot. n. 660842 del 25.09.2013, così come illustrato

nella premessa, comporta la revoca della concessione ai sensi dell'art.14 del medesimo decreto, per contravvenzione alle disposizioni ivi elencate;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 3 del D.D. 150/2012 prevede il pagamento annuale di un canone, fissato per l'anno 2012 in € 145,04, codice tariffa 1517, comprensivo dell'imposta regionale del 10%, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché un deposito cauzionale di € 252,00, codice tariffa 1519, da restituire a richiesta dell'interessato al rilascio del terreno demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel decreto di concessione;
- l'art. 4 del D.D. 150/2012 stabilisce che il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi e abbuoni;
- l'art. 5 del D.D. 150/2012 stabilisce che *è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salvo la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;*
- l'art. 15 del D.D. 150/2012 dispone che *in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti la concessione. Rimane ferma comunque la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza...dandone formale comunicazione...che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo...*

RITENUTO ALTRESI' CHE:

- l'inosservanza da parte della ditta agli obblighi stabiliti dall'art. 5 del decreto dirigenziale n.150 del 14.05.2012, come contestati con la richiamata nota n. 631434/2013 ed accertato con relazione di sopralluogo prot. n. 660842 del 25.09.2013, comporta in capo al concessionario l'obbligo del pagamento della penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, già versato, con riserva di valutazione e richiesta di eventuale ulteriore risarcimento, per danni derivanti dalla accertata inosservanza da parte della ditta agli obblighi stabiliti dagli art. 1 lett. a)-b), art. 5, art. 10, del decreto dirigenziale n.150 del 14.05.2012;
- resta l'obbligo, in capo alla ditta Iannoto Pasquale, del pagamento degli oneri concessori a tutto l'anno solare 2013, che secondo le disposizioni del D.D. 150/2012 avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 31 gennaio u.s., oltre gli eventuali maggiori oneri che saranno dovuti fino al ripristino dello stato dei luoghi;
- la ditta Iannoto Pasquale è altresì tenuta al pagamento degli ulteriori, eventuali, maggiori oneri derivanti dall'uso del bene demaniale quale pertinenza di fabbricato, rispetto all'uso agricolo assentito, la cui determinazione è necessariamente demandata a distinto atto, previa acquisizione degli esiti degli accertamenti di competenza del comune di Albanella – tenuto alla vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio ex art. 27 DPR 380/2001 e s.m.i. - sull'epoca di realizzazione del fabbricato medesimo;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- il comma 1 dell'art.35 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001, disciplinante l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia di competenza comunale, testualmente recita: *“Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio*

o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo".

- il comma 2, art.35 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001 recita: *"La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso".*

VISTO:

- il R.D. n.368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n.523 del 25.07.1904;
- la Legge n.281 del 1970;
- la L.R. n.1 del 26.01.1972;
- la L.R. n.29 del 14.05.1975;
- la L.n.319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977
- la L.R. n.47 del 25.10.1978;
- la L.n.241/1990 e s.m.i.
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la D.G.R. n.5154 del 20.10.2000;
- la D.G.R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.P.R. n.380/2001.
- La L.R. n.7 del 30.04.2002;
- La D.G.R. n.2075 del 29.12.2002;
- La L.R. n.1 del 27.01.2012;
- La D.G.R. n.24 del 14.02.2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. 08 arch. Baldo Amato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento.

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- di revocare, per le motivazioni riportate nel "RITENUTO", il Decreto Dirigenziale 150 del 14.05.2012 rilasciato da questo Settore avente ad oggetto: "Comune di Albanella (SA) – Concessione del terreno demaniale di mq. 210,00, ubicato in località Matinella, costituito dall'area di sedime di un tratto di canaletta dismessa, individuato in catasto al foglio 8, particella n. 530 (parte), per uso agricolo. Ditta: Iannoto Pasquale – Pratica n. 2445 BD";
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Albanella (SA), ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art.35 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., come già richiesto con la nota prot.n.0668991 del 30.09.2013, con richiesta di tenere informato quest'Ufficio, nonché di comunicare l'epoca di realizzazione del fabbricato;
- di stabilire che resta l'obbligo, in capo alla ditta Iannoto Pasquale, del pagamento degli oneri concessori a tutto l'anno solare 2013, secondo le disposizioni del D.D. 150/2012, oltre gli eventuali maggiori oneri che saranno dovuti fino al ripristino dello stato dei luoghi;
- di stabilire che la ditta Iannoto Pasquale è altresì tenuta al pagamento degli ulteriori, eventuali, maggiori oneri derivanti dall'uso del bene demaniale quale pertinenza di fabbricato, rispetto a quello agricolo assentito, la cui determinazione è necessariamente demandata a distinto atto, previa acquisizione degli esiti degli accertamenti di competenza del comune di Albanella sull'epoca di realizzazione del fabbricato medesimo;
- di stabilire l'incameramento del deposito cauzionale già versato, quale penale di cui all'art. 5 del D.D. 150/2012, con riserva di valutazione e richiesta di eventuale ulteriore risarcimento, per danni derivanti dalla accertata inosservanza da parte della ditta agli obblighi stabiliti dagli art. 1 lett. a)-b), art. 5, art. 10, del decreto dirigenziale n.150 del 14.05.2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza
in via telematica:

- al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali – 1.1.0.0.108;
- al Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici A.G.C. 15
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C.1, Settore 2, per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- all'Agenzia del Demanio, Filiale Campania;
- al Consorzio di Bonifica Sinistra Sele;
- al Comune di Albanella (SA);
- all'Ufficio messi del Comune di Salerno per la notifica al sig. Iannoto Pasquale, nato ad Albanella (SA) il 17/10/1947 e residente in Salerno alla via Giacinto Vicinanza n.11.

Il Dirigente del Settore
ad interim
Ing. Celestino Rampino